Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 febbraio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubbli: :ore

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto r oligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i ·zi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 23 angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FI.,ENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. **1463.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Alfredo Scaglioni », con sede in Roma.

N. 1463. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Alfredo Scaglioni », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. **1464.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di Motta Grossa », con sede in frazione Riva del comune di Pinerolo (Torino).

N. 1464. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di Motta Grossa », con sede in frazione Riva del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 131. - E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. **1465.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di San Domenico, in Soriano Calabro (Catanzaro).

N. 1465. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di San Domenico, in Soriano Calabro (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 127. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. **1466.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Martino V. e C., in frazione Zompitta del comune di Reana del Roiale (Udine).

N. 1466. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 6 novembre 1954, integrato con postilla 15 settembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Martino V e C., in frazione Zompitta del comune di Reana del Roiale (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 130. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. 1467.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Ripe San Ginesio (Macerata).

N. 1467 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, in Ripe San Ginesio (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 128. — E. GRECO

LEGGE 7 febbraio 1956, n. 30.

Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato:

« Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale Supremo delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:

« La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alle requirente o viceversa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 31.

Modificazione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta l'opportunità di elevare da 75 a 100 il numero dei posti di notaio in Milano; da 1 a 2 i posti di notaio nel comune di Luino; da 6 a 7 i posti di notaio nel comune di Monza; da 1 a 2 i posti di notaio nel comune di Rho; da 1 a 2 i posti di notaio nel comune di Sesto San Giovanni; da 4 a 5 i posti di notaio nel comune di Busto Arsizio; da 3 a 4 i posti di notaio nel comune di Gallarate; e di istituire un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Bollate, Cusano Milanino, Giussano, Nerviano, Paderno Dugnano e Marchirolo, nel distretto notarile di Milano;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Borghetto Lodigiano e di Maccagno Superiore;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Milano;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto Presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Milano:

a) è aumentato a 100 il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Milano; a 2 il numero dei posti di notaio nella sede di Luino; a 7 il numero dei posti di notaio nella sede di Monza; a 2 i posti di notaio nella sede di Rho; a 2 i posti di notaio nella sede di Sesto San Giovanni; a 5 i posti di notaio nella sede di Busto Arsizio; a 4 i posti di notaio nella sede di Gallarate;

b) è istituito un posto di notaio rispettivamente nei comuni di Bollate, Cusano Milanino, Giussano, Nerviano, Paderno Dugnano e Marchirolo;

c) sono soppresse le sedi notarili nei comuni di Borghetto Lodigiano e Maccagno Superiore; e ciò a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1956

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956, n. 32.

Regolamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili ed altre norme per l'esecuzione e l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 632.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale;

Decreta:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI

Art. 1.

Fini dell'Opera.

Per il raggiungimento degli scopi previsti agli articoli 1 e 4 della legge istitutiva, l'Opera nazionale per i ciechi civili:

1) provvede alla concessione dell'assegno a vita ai ciechi civili secondo le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento;

2) ferme restando le competenze dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, attua il coordinamento e lo sviluppo delle attività a favore dei ciechi civili svolte, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale e dell'applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati.

A tal fine l'Opera:

a) promuove intese tra gli enti suddetti, ne richiede la collaborazione e compie presso di essi ogni altro intervento ritenuto idoneo;

b) ha facoltà di chiedere ogni notizia intorno a programmi o iniziative particolari degli enti di cui sopra;

c) esprime parere sulle domande di erezione in ente morale nonchè sulle proposte di riforma degli enti medesimi.

Art. 2.

Consiglio d'amministrazione.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Opera e i consiglieri durano in carica quattro anni. I consiglieri che siano comunque nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza di esso.

Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere rappresentante del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Collegio dei revisori dei conti.

La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'interno;

c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale, e dura in carica quattro anni.

Art. 4.

Controllo dei Ministeri.

Il controllo sull'Opera è esercitato dal Ministero dell'interno il quale vi provvede di concerto col Ministero del tesoro in materia finanziaria, patrimoniale e di personale, e col Ministero del lavoro e previdenza sociale in materia di qualificazione e riqualificazione professionale e di avviamento al lavoro.

Art. 5.

Controllo sulle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, eccettuate quelle indicate nell'articolo seguente e quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti, è inviato un elenco sommario ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, il primo dei quali, anche su richiesta degli altri, può chiedere copia delle deliberazioni e chiarimenti sulle medesime, ai fini del controllo di legittimità.

L'esecutività delle deliberazioni, che formino oggetto delle richieste di cui al comma precedente da effettuarsi entro venti giorni dal ricevimento degli elenchi, resta sospesa e il Ministero dell'interno può pronunciarne l'annullamento entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 6.

Deliberazioni soggette ad approvazione.

Sono rimesse in copia ai tre Ministeri, entro dieci giorni, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le seguenti materie:

a) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni;

b) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni;

c) diminuzione o trasformazione di patrimonio per un valore superiore a L. 5.000.000;

d) regolamento del personale, di cui all'art. 13;

e) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi al presidente, ai consiglieri d'amministrazione, ai revisori dei conti e ai componenti, non funzionari dell'Opera, del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione;

f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;

g) regolamento di amministrazione e relative modifiche;

h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro e, quando occorra, col Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 7.

Approvazione dei bilanci.

I bilanci preventivi e consuntivi deliberati dal Consiglio d'amministrazione in conformità alle norme dello statuto sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale.

Art. 8.

Ispezioni

Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, può in ogni tempo, e deve almeno una volta all'anno, disporre ispezioni agli uffici dell'Opera,

Art. 9.

Potere sostitutivo.

Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale per le materie rispettivamente indicate all'art 4, adotta i provvedimenti del caso quando gli organi dell'Opera abbiano omessi atti obbligatori per legge e, benchè sollecitati, si siano resi inadempienti nel termine assegnato.

Art. 10.

Scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario.

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute e persistenti violazioni di leggi, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per l'interno, sentiti i Ministri per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per la durata non superiore a sei mesi prorogabile di un uguale periodo in casi di assoluta necessità.

Art. 11.

Contratti.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, può consentire con autorizzazione motivata la licitazione o la trattativa privata.

Art. 12.

Servizio di cassa.

Il servizio di cassa dell'Opera deve essere affidato a un Istituto di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Personale.

Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione stabilisce il numero, le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Opera.

Art. 14.

Uffici periferici dell'Opera.

L'Opera può istituire nei capoluoghi di Regione un ufficio regionale retto da un segretario facente parte del personale dell'Ente e nominato dal Consiglio di amministrazione con il trattamento previsto dal regolamento del personale.

In altri centri ove se ne manifesti l'opportunità l'Opera può nominare suoi fiduciari senza rapporto d'impiego, ai quali verranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per espresso incarico e debitamente comprovate.

TITOLO II

NORME PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO A VITA

Art. 15.

Beneficiari dell'assegno.

Possono beneficiare dell'assegno a vita i richiedenti che, oltre ad essere affetti da cecità o da minorazione visiva nei limiti stabiliti dalla legge, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani residenti in Italia;

b) abbiano compiuto gli anni 18;

c) siano inabili a proficuo lavoro;

d) siano comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile;

e) comprovino di aver assolto o di assolvere l'obbligo scolastico di cui all'art. 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero di aver seguito o di seguire altri ordini di studi invece della istruzione professionale obbligatoria. Questa condizione non si applica nei confronti di coloro che documentino di essere impediti all'assolvimento dell'obbligo scolastico da altre anormalità ovvero da altri motivi di forza maggiore, nè si applica nei confronti di coloro che abbiano compiuto gli anni 45.

Agli effetti del precedente punto *d*) si intendono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere i richiedenti che, se soli, dispongano comunque di proventi non superiori alle lire 15.000 mensili e, se conviventi con familiari, usufruiscano comunque di condizioni di vita stimate equivalenti.

Art. 16.

Misure dell'assegno.

L'assegno mensile è concesso nelle seguenti misure:

L. 14.000 ai ciechi assoluti;

L. 12.000 ai minorati con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

L. 10.000 ai minorati con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo, in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 17.

Ricoverati in istituti di istruzione.

Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di istruzione o qualificazione o riqualificazione professionale a carico di enti pubblici, è attribuito l'assegno nella misura unica di lire 10.000, salvo la concessione del maggiore assegno corrispondente al grado di minorazione nei periodi di vacanze trascorse fuori dell'istituto.

Art. 18.

Ricoverati in istituti di ospitalità.

Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di ospitalità a carico di enti pubblici, è concesso l'assegno nella misura di 10.000 lire mensili per tutti i gradi di minorazione.

Art. 19.

Documentazione delle istanze.

Chi intenda richiedere l'assegno deve inoltrare all'Opera un'istanza corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di cecità o di minorazione con indicazione della diagnosi, della prognosi e del residuo visivo per ciascun occhio, con eventuale correzione, espresso in ventesimi o in cinquantesimi o in sessantesimi quando esso sia inferiore ad un decimo; il certificato deve essere vistato dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza dell'interessato;

4) stato di famiglia con a tergo annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa agli imponibili dell'interessato e dei familiari.

5) certificato del Comune di residenza dal quale risulti se l'interessato e i familiari siano iscritti nei ruoli dei tributi locali con la specificazione del titolo e dell'ammontare dell'imponibile;

6) se del caso, ogni utile documento relativo alle condizioni di cui alla lettera e) del precedente art 15.

Art. 20.

Condizioni economiche degli assistibili e istruttoria delle istanze.

Il richiedente deve dichiarare per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, se è provvisto o meno di stipendio, assegno o pensione a carico dello Stato, di Regioni, di Provincie, di Comuni o di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, indicare l'ammontare della somma riscossa continuativamente o di quella percepita in capitale, nonchè denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto.

Deve inoltre precisare il reddito derivantegli da eventuale esercizio professionale, da qualsiasi attività continuativa o da beni immobili e mobili.

Ogni istanza di concessione dell'assegno è istruita dall'Opera con la raccolta delle opportune informazioni ai fini dell'accertamento che il richiedente si trovi in possesso dei requisiti voluti.

Art. 21.

Accertamenti oculistici.

Nel caso che gli uffici dell'Opera in sede istruttoria o il Comitato di cui al successivo art. 23 ritengano comunque insufficiente il certificato oculistico allegato alla domanda, l'Opera rimette all'interessato un questionario a stampa appositamente predisposto per le certificazioni da eseguirsi dal primario oculista dell'ospedale o clinica universitaria più vicini al luogo di residenza del richiedente o da un medico specialista indicato dall'Opera. Nelle risposte al questionario dovranno risultare la diagnosi e la prognosi della infermità e il residuo visivo per ciascun occhio espresso in ventesimi o in cinquantesimi o in sessantesimi quando esso sia inferiore ad un decimo.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al comma precedente sono corrisposti dall'Opera a suo carico.

Art. 22.

Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni.

Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera.

L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno.

Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono:

a) i detenuti per espiazione di pena;

b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.

Art. 23.

Comitato di liquidazione.

Sulle istanze di concessione dell'assegno decide un Comitato di liquidazione composto: da un rappresentante dell'Opera designato dal Consiglio d'amministrazione, con funzioni di presidente; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista designato dall'Opera.

Insieme ai componenti effettivi del Comitato sono designati i rispettivi supplenti.

Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Un funzionario dell'Opera funge da segretario-relatore.

Art. 24.

Composizione del Comitato per il primo anno.

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo precedente è composto: da tre funzionari dell'Opera designati dal Consiglio d'amministrazione, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi, da un medico oculista designato dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Insieme ai componenti effettivi sono designati due supplenti per i funzionari dell'Opera ed uno o più supplenti per il rappresentante della categoria e per il medico.

Le funzioni di presidente del Comitato sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano dei componenti funzionari dell'Opera presenti alla seduta; un altro di tali componenti funge da segretario-relatore.

Nel tempo indicato al primo comma e in caso di necessità, può essere nominato un secondo Comitato di liquidazione.

Art. 25.

Commissione di revisione.

Contro le decisioni del Comitato di liquidazione l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, può ricorrere alla Commissione di revisione composta dal presidente dell'Opera che la presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

La Commissione è assistita da un funzionario dell'Opera in qualità di segretario-relatore.

Il Ministero dell'interno può promuovere in qualunque tempo la revisione delle decisioni concessive dell'assegno adottate dal Comitato di liquidazione.

Art. 26.

Nomina del Comitato e della Commissione.

Il Comitato di liquidazione di cui ai precedenti articoli 23 e 24, e i componenti non di diritto della Commissione di revisione di cui all'art. 25, sono nominati con decreto del Ministro per l'interno e durano in carica due anni.

Art. 27.

Disposizioni finali.

Per quanto non è disposto nella legge istitutiva, nello statuto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge stessa, nel presente regolamento e nel regolamento interno di amministrazione, valgono per il funzionamento dell'Opera, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e le norme vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — GAVA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 13. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1955.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da alberghi, ristoranti e pensioni della provincia di Bologna inquadrati nel settore del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme sugli assegni familiari sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari:

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da alberghi, ristoranti e pensioni della provincia di Bologna inquadrati nel settore del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari, è determinato nella misura seguente

vitto : L. 250 giornaliere per due pasti;
alloggio: L. 30 giornaliere per ogni lavoratore.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: SEDATI

(449)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1956.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto l'art 11 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1955 che nominava membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna i signori Orrù di San Raimondo avv. Raimondo e Azzena avv. Giovanni;

Visto che il sig. Orrù di San Raimondo avv. Raimondo ha notificato la non accettazione dell'incarico e che il sig. Azzena avv. Giovanni è deceduto il 25 dicembre 1955;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, i signori.

Martelli dott. Giuseppe fu Valentino in sostituzione del sig. Orrù di San Raimondo avv. Raimondo;

Deliperi cav. uff. Gavino, scelto su proposta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sassari.

I menzionati consiglieri di amministrazione dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

(480)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1956.

Protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi che figureranno nella « XI Fiera del Mediterraneo » in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Fiera del Mediterraneo » che avrà luogo a Palermo dal 24 maggio al 10 giugno 1956 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 30 gennaio 1956

Il Ministro: CORTESE

(493)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1956.

Protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi che figureranno nella « I Mostra internazionale degli idrocarburi » e nella « V Mostra nazionale del metano » in Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra internazionale degli idrocarburi » e nella « V Mostra nazionale del metano » che avranno luogo a Piacenza dal 6 al 16 settembre 1956 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 30 gennaio 1956

Il Ministro: CORTESE

(492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « Stella Alpina »

Con decreto dell'11 gennaio 1956, n. 630, il sig. dott. Francesco Balestra, residente in San Martino dei Calvi (Bergamo), è stato autorizzato alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua oligo-minerale della sorgente denominata « Stella Alpina » che sgorga nel territorio del comune di San Martino dei Calvi (Bergamo).

L'acqua sarà venduta in bottiglie di vetro verde comunemente usate, della capacità di litri due, uno, mezzo e un quarto di litro contrassegnate da etichette stampate su carta bianca, delle dimensioni di cm. 21 × 12 e di cm. 14 × 8 divisa in tre riquadri

Il riquadro superiore riporta la figura di una catena di montagne e al centro, in un ovale di colore azzurro, il disegno di una stella alpina. In carattere rosso vi sono le seguenti scritte: « Calcio, magnesio, ferro, litio, fluoro, alluminio, potassio, sodio », « Acqua minerale Stella Alpina »; sotto, in carattere nero « Oligo-minerale », « Scaturisce dalla viva roccia », « Leggerissima, residuo fisso a 180° di gr. 0,033 per litro ».

Il riquadro inferiore, a fondo bianco, è diviso in tre parti, a sinistra sono trascritti i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita presso il reparto chimico dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Milano dal prof. G Bragagnolo; al centro è riportato il giudizio clinico del prof. A. Roversi Direttore dell'Istituto di idrologia medica di Milano; a destra è indicato il risultato dell'esame batteriologico eseguito dal prof. Puntoni Vittorio direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma

In fondo all'etichetta: « Acqua minerale Stella Alpina » Mojo dei Calvi (Bergamo) « Addizionata con acido carbonico », e gli estremi del decreto.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento da costruirsi in frazione Mojo dei Calvi del comune di San Martino dei Calvi, secondo la relazione tecnica allegata alla domanda, entro due anni dalla data di notifica del presente decreto

La chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi a corona in modo da garantire da alterazioni e sofisticazioni dell'acqua minerale.

(420)

Autorizzazione al Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara ad eseguire analisi sulle acque minerali

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica dell'11 gennaio 1956, n. 120030, il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Novara è stato autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali, per la parte chimica e chimico-fisica.

Il presente decreto verrà comunicato dal prefetto all'Amministrazione provinciale di Novara ed al direttore del reparto chimico, nonchè al medico provinciale che sovraintende al suddetto Laboratorio.

(419)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. C. Jefferson Frederick, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(423)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La dott.ssa Maria Rosaria Amadio di Saverio, nata ad Ascoli Piceno il 18 novembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria al l'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Roma in data 30 dicembre 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1947-1948.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(497)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Umberto Ravazzini fu Ercole, nato a Fiorano (Modena) il 6 dicembre 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere rilasciatogli dalla Università di Genova in data 13 giugno 1940, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1939-1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Motta-Montecorvino

Con decreto Ministeriale in data 23 giugno 1955, n. 23549/2827, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione al sig. Fontana Luigi fu Donato, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lucera-Casteldisangro », tronco urbano di Motta-Montecorvino, estese complessivamente mq. 276, distinte nella planimetria del tronco tratturale con i numeri 341, 342, 343, 344 e 345, formanti un unico appezzamento confinante a nord-ovest con la via Tratturo 1°, a sud col viale Armentizio Ristretto, a sud-est con la via Tratturo 2° e a nord-est con le zone numeri 136 e 137 legittimate al sig. Perna Michele fu Venanzio.

(499)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Bolognano

Con decreto Ministeriale in data 4 agosto 1955, n. 36428/4859, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla signorina D'Orazio Dalia fu Luciano, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in agro di Bolognano, estesa mq. 73, riportata nel catasto alla particella n. 176 (parte) del foglio di mappa n. 3, e nella planimetria del tratturo con il n. 211.

(500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª pubblicazione). Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. R. 5% (1936)	14204	Gargiulo Assunta fu Luigi moglie di Golia Leopoldo fu Angelo dom. in Napoli. Vincolato per dote	4.750 —
Rendita 5% (1935)	243066	Comune di Acerenza' (Potenza)	7.550 —
P. R. 3,50% (1934)	118007	Agretta Elvira di Pietro moglie di Russo Nicola dom. a Bellona (Caserta)	175 —
Id.	118008	Come sopra	350 —
Comuni di Sicilia 5%	10646	Cappella del SS. Crocefisso in Salaparuta (Trapani)	58,50
Rendita 5% (1935)	163066 (usufrutto)	Vitale Alessandro fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Colavitto Antonia fu Vito Nicola, dom. a Napoli, con usufrutto a quest'ultima	410 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 gennaio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 7 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,88	624,84	624,86	624,93	624,79	—	624,86	624,93	624,88	624,86
$ Can.	625,35	625,375	625,25	625,25	625,45	—	625,42	625,25	625,25	625,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,70	145,83	145,80	—	145,80	145,83	145,80	145,80
Kr. D.	90,80	90,81	90,74	90,68	90,79	—	90,74	90,68	90,78	90,80
Kr. N.	87,68	87,67	87,65	87,62	87,73	—	87,63	87,62	87,66	87,65
Kr. Sv.	120,72	120,69	120,73	120,63	120,80	—	120,66	120,63	120,72	120,70
Fol.	165,07	165,14	165,22	165,15	165,10	—	165,16	165,15	165,02	165,05
Fr. B.	12,567	12,5675	12,56	12,565	12,56	—	12,56375	12,565	12,56	12,565
Fr. Fr.	178,40	178,37	178,40	178,32	178,30	—	178,31	178,32	178,40	178,30
Fr. Sv. acc.	143,20	143,20	143,18	143,18	143,17	—	143,15	143,18	143,19	143,15
Lst.	1754,25	1753,375	1752,625	1752,625	1752,875	—	1752,875	1752,625	1754 —	1753,25
Dm. occ.	149,57	149,53	149,56	149,53	149,45	—	149,53	149,53	149,57	149,50

Media dei titoli del 7 febbraio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,15
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	92,075
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,05
Id. 5 % 1936	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	83 —

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1956

1 dollaro USA.	624,895
1 dollaro Can.	625,335
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr. Dan.	90,71
1 Kr. Norv.	87,625
1 Kr. Sv.	120,645
1 Fol.	165,155
1 Fr. bel.	12,564
100 Fr. Fr.	178,315
1 Fr. Sv. acc.	143,165
1 Lst.	1752,75
1 Marco ger.	149,53

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Carnevale Enrico fu Vincenzo, già esercente in Valenza Po, via Matteotti n. 35.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 356-AL.

(469)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 20 maggio 1954 dall'ispettore Montillo Domenico (grado 9° di gruppo *A* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) avverso il mancato accoglimento della sua domanda intesa ad ottenere i benefici concessi dall'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(505)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio di produzione e lavoro « Lavoro creatore », con sede in Napoli, e nomina dell'amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1956, il Consorzio di produzione e lavoro « Lavoro creatore », con sede in Napoli, costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, è stato sciolto ed è stato nominato amministratore provvisorio il rag. Giuseppe Ascarelli.

(504)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Piazza al Serchio

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1956, n. 4454, il termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Piazza al Serchio, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1949, e prorogato col decreto Ministeriale 9 giugno 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(502)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo B), indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1955, col quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo *B*);

Visto l'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, quale risulta modificato dalla legge 23 ottobre 1948, n. 1448;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di alunno di cancelleria di tribunale militare (grado 11°, gruppo *B*), indetto col decreto Ministeriale 15 maggio 1955, è costituita come appresso:

Galasso dott. Nicola, sostituto procuratore generale militare, presidente;

Santacroce dott. Enrico, procuratore militare della Repubblica, membro;

Garcea Armando, cancelliere capo di tribunale militare di 2ª classe, membro;

Venuti dott. Gervasio, sostituto procuratore generale militare, membro supplente;

Pantano dott. Pier Nicola, vice procuratore militare della Repubblica, membro supplente;

Giannini Ferrer, cancelliere di tribunale militare di 1ª classe, membro supplente.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il primo segretario dell'Amministrazione centrale dell'esercito Irrera dott. Antonino.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1955
Registro n. 45 *Esercito, foglio n.* 272. — MASSIMO

(506)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per quindicimila posti in colonie marine e montane (Estate 1956)

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine posti 8500
colonie montane » 5100

Sono, inoltre, previste colonie montane all'estero per posti 1400.

Nelle colonie marine e montane in patria possono essere ammessi i fanciulli — riconosciuti bisognosi di cure climatiche — che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i sette anni e non abbiano superato i dodici anni di età; nelle colonie montane all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data del presente bando, abbiano compiuto i dodici anni e non abbiano superato i tredici anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese o tedesca, in relazione al Paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatia, cardiopatia, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 10 aprile 1956 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda, redatta sull'apposito modello PR. 60, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana in patria o all'estero) per la quale si chiede l'ammissione tenendo presente, in ogni caso, che la richiesta stessa deve essere conforme al parere del sanitario.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale di ruolo;

2) stato di famiglia;

3) certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati prima del 30 giugno 1948) rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

4) certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione o alla rivaccinazione antidifterica in data posteriore al 1° settembre 1955;

5) certificato di vaccinazione antitifica praticata dopo il 1° gennaio 1956 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1955 se per via parenterale, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico che ha eseguito la vaccinazione antitifica;

6) dichiarazione di idoneità sanitaria rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al modello PR. 60 di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza.

L'immissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di

a) scheda sanitaria mod. PR. 61, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente, compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione

del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. PR 61 dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (due camiciole da giorno, due mutande, due magliette intime, due paia di calzini, quattro fazzoletti e altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammessi alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alla colonie montane all'estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e due asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sovra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno, inoltre, essere forniti di una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio). Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda modello PR. 61 debitamente completata nelle parti *A* e *B* e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, all colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite dalle autorità competenti, viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che la alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alle disponibilità di posti.

Roma, addì 2 febbraio 1956

Il presidente GREGORIO NOTARIANNI

(481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1955, registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 173, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 ottobre 1953 dalla dott.ssa Scarselli ved. Maria Livia nata Bressanin contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso le graduatorie dei concorsi a posti di r. s. t. classi III, XI, A X, 4 Avv. dis.

(473)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo, registro n. 28 Marina mercantile, foglio n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1955, n. 241, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto Ministeriale 23 luglio 1955, avranno luogo il 27, 28 e 29 febbraio, 1 e 2 marzo 1956, in Roma, presso il Palazzo degli esami.

Roma, addì 30 gennaio 1956

Il Ministro: CASSIANI

(507)

PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1954, n. 21887-Divisione 3ª, con il quale venne indetto un pubblico concorso per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1953;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.12/13143 del 30 novembre 1954, modificato con successivo decreto n. 340.2.12/8454 del 23 marzo 1955, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti e verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1.	Sgobazzi Roberto	punti	105,505
2.	Locatelli Santo		105,101
3.	Poggiani Enrico	»	104,508
4.	Maggi Eliana	»	104,379
5.	Baraldi Walter		104.041
6.	Santorelli Giancarlo		103.851
7.	Maridati Stefano		103,614
8.	Vecchi Tancredi		101.709
9.	Civitarese Mario		101,622
10.	Benatti Giorgio		101,045
11.	Turolla Renzo		100,934
12.	Mecca Giuliano		100.818
13.	Valdambrini Marcello		100,225
14.	Sighinolfi Luigi		100.147
15.	Postiglione Gianforte		99.636
16.	Personeni Renato	»	99,308
17.	Valoti Luigi		99.270
18.	Cella Sergio	»	98,280
19.	Colatutto Donato	»	98.158
20.	Zonca Giuseppe	»	98 —
21.	Cerri Alessandro	»	97.780
22.	Panigada Vittorio		97.691
23.	Zecca Diego	»	97,545

N.	Nominativo		Punti
24.	Suardi Eugenio	punti	97,166
25.	Vitali Pier Vincenzo	»	97,118
26.	Stefanini Sergio	»	96,795
27	Accardi Bartolomeo (invalido di guerra)	»	96,777
28.	Faconti Alessandro	»	96,601
29.	Tammeo Nicola		96,098
30.	Bergamaschini Ernesto		96 —
31.	Mazza Giovanni		95,835
32.	Bosisio Alessandro		95,783
33.	Locatelli Giuseppe		95,572
34.	Dinelli Carlo		95,411
35.	Mazzoleni Osvaldo		95,385
36.	Magno Renzo		95,363
37.	Lamura Riccardo		95 —
38.	Calzolari Luciano		94,979
39.	Torregiani Angelo		94,940
40.	Gregis Davide		94,919
41.	Petrella Remo		94,829
42.	Gilardi Franco		94,649
43.	Dosi Ferdinando		94,268
44.	Pammelati Alberto		94,145
45.	Bianchi G. Battista		94,041
46	Grassi Camillo		93,979
47.	Mora Faustino		93,820
48.	Domenighini Luigi		93,689
49.	Tintori Tino (Celeste)		93,439
50.	Bigoni Vincenzo		93,220
51.	Lotti Angelo		93,121
52.	Venco Sergio		93 —
53.	Foppa Francesco		92,863
54.	Bulla G. Battista		92,734
55.	Kliner Giovanni		92,650
56.	Guancioli Anna Maria		92,630
57.	Laciniati Sergio		92,117
58.	Testa Paolo	»	92,084
59.	Cheli Mario (precede perchè più anziano)	»	92,073
60.	Visconti Carlo	»	92,073
61	Pizzetti Carlo		91,863
62.	Marcoli Candido		91,832
63.	Ricciarelli Gino		91,490
64.	Gammarota Franco		90,884
65.	Raineri Alfredo		90,832
66.	Idoni Gualtiero		90,742
67.	Bettani Pietro		90,577
68.	Montefalcone Mirko		90,454
69.	Voltini Latino		90,215
70.	Spalla Pietro		90,131
71.	Nobilini Ettore (invalido di guerra)		89,990
72	Maggioni Gaetano		89,780
73.	Grandi Tullio	»	89,639
74.	Bergamaschi Giancarlo (invalido di guerra)	»	89,529
75.	Personeni Romeo		89,299
76.	De Petri Aldo		89,001
77.	Francetti Giuseppe		89 —
78.	Bergamaschi Ugo		88,946
79.	Saurgnani Evenzio		88,938
80.	Celsi Ascanio		88,860
81.	Cagliani Luigi		88,590
82.	Pesenti Tommaso		88,406
83.	Giozani Ennio		88,196
84.	Ianniello Gerardo		88,120
85.	Morali Carlo		88,006
86.	Carli Pietro	»	87,448
87.	Antoci Rosario		87,444
88.	Barbaglio Dalmato		86,956
89.	Morgante Diego		86,950
90.	Bianchi Giosafat		86,497
91.	Sala Arveno		86,442
92.	Loreti Loris		86,190
93.	Rampinelli Umberto		85,418
94.	Cugini Carlo	»	85,363
95.	Cigada Giorgio	»	84,272
96.	Poggi Gastone		83,845
97.	Giambarini Luigi	»	83,238
98.	Benigni Giancarlo (invalido di guerra)	»	82,762
99.	Daina Vincenzo (invalido di guerra)	»	82,283
100.	Felice Filippo	»	81,550
101.	Morganti Giovanni		81,431
102.	Petroboni G. Battista		81,403
103	Calderazzo Aldo		80,988
104.	Biglioli Angelo	»	80,499
105.	Ranzanici Giovanni	punti	80,393
106.	Mantovani Umberto	»	80,122
107	Agudio Francesco	»	79,107
108.	Pesenti-Campagnoni Mario		79,073
109.	Molinari Emilio		78,986
110.	Pesce Claudio		78,665
111.	Capiluppi Augusto		78,613
112.	Travisonni Pietro		78,065
113.	Canzoneri Ferdinando		77,534
114.	Berera Giuseppe		77,176
115.	Zaffi Bruno	»	76,729
116.	Bernini G. Battista		76,50
117.	Caccianiga Paolo		76 —
118.	Galmozzi Nicola		75,716
119.	Bonfichi Enrico		73,857
120	Mattioli Giuseppe		73,204
121.	Cazzaniga Franco		73 —
122.	Zavatarelli Luigi	»	71,962
123	Ragusa Giovanni	»	71,859
124.	Sansone Guglielmo	»	70,769
125	Cannistrà Natale		70,544

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 27 gennaio 1956

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1953 e la relativa graduatoria di merito approvata con decreto di pari data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Viste le domande presentate dai candidati idonei e tenuto conto delle sedi alle quali hanno chiesto di essere assegnati in ordine di preferenza;

Viste le norme relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375;

Ritenuto che l'applicazione delle dette norme può aver luogo nei confronti dei concorrenti idonei invalidi limitatamente al conferimento della 3ª condotta del comune di Albino e della 1ª condotta del comune di Nembro, per le quali soltanto può riconoscersi, a' sensi di legge, il diritto di precedenza agli invalidi di guerra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Accardi dott. Bartolomeo (invalido di guerra) 1ª condotta di Nembro;
2) Nobilini dott. Ettore (invalido di guerra) 3ª condotta di Albino;
3) Sgobazzi dott. Roberto: condotta di Stezzano;
4) Locatelli dott. Santo: 3ª condotta di Bergamo;
5) Poggiani dott. Enrico: 10ª condotta di Bergamo;
6) Maggi dott. Eliana: condotta consorziale di Sorisole;
7) Baraldi dott. Walter: condotta di Pradalunga;
8) Santorelli dott. Giancarlo: 1ª condotta di Zogno;
9) Maridati dott. Stefano: condotta consorziale di Brembate Sotto;
10) Vecchi dott. Tancredi: condotta di Schilpario;
11) Civitarese dott. Mario: condotta di Vilminore di Scalve;
12) Benatti dott. Giorgio: condotta consorziale di Azzone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 27 gennaio 1956

Il prefetto: CASO

(476)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero in data 30 dicembre 1954, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetriche condotte, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 853;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Galletti dott. Onofrio, vice prefetto.

Membri:

Duce dott. Aldo, medico provinciale;

Macciotta prof. Massimo, direttore della clinica ostetrica universitaria;

Puxeddu prof. Efisio, libero docente di ostetricia e ginecologia;

Degli Agostini Clelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Bullitta dott. Nicolò, vice segretario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Cagliari, addì 21 gennaio 1956

Il prefetto: CAPPUCCIO

(508)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 13471 in data 29 novembre 1954, con il quale fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto commissariale n. 340.140156 in data 27 aprile 1955;

Rilevato che dal verbale della seduta del 14 gennaio 1956 risulta che il dott. Rio Gian Riccardo ha presentato il tema scritto sull'« Igiene generale e speciale » apponendovi la firma e che, ciononostante, è stato ammesso a sostenere la prova orale in considerazione che l'art. 19 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, prevede in tal caso la nullità del lavoro, ma non l'esclusione del candidato dalla successiva prova orale;

Osservato che dal combinato disposto del predetto articolo con le disposizioni contenute nell'art. 14, terzo comma, e 20, lettera c), si evince che l'ammissione alla prova orale è condizionata alla validità di ciascuna delle prove scritte, la cui media in voti è uno dei quattro elementi che sommati costituiscono la votazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Considerato, per i motivi di cui in premessa, che il detto Rio Gian Riccardo, apponendo la propria firma sul tema, ha causato la nullità del lavoro; che in conseguenza non poteva essere ammesso alla prova orale; che quindi dovrà essere esluso dalla graduatoria nella quale occupa il secondo posto;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia, con esclusione del dott. Rio Gian Riccardo che era stato graduato al 2° posto con punti 143,50 su 200:

Vallania dott. Enrico, con punti 146,40 su 200.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 21 gennaio 1956

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 13471 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia, con esclusione del dott. Rio Gian Riccardo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del candidato risultato vincitore;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Vallania Enrico è nominato ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro e non oltre il giorno 15 marzo 1956.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 21 gennaio 1956

Il prefetto: NICOSIA

(510)

PREFETTURA DI CREMONA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto n. 340.2.25/12464 in data 11 ottobre 1955 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ostetrica condotta Emma Volta, la quale ha presentato un certificato medico da cui risulta l'impossibilità per la stessa di partecipare ulteriormente alle riunioni della predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Volta Emma è nominata componente della Commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954 l'ostetrica condotta Anna Denti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Cremona, addì 19 gennaio 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(140)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 59377 Div. 3a San., in data 16 dicembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1952;
Visto il decreto n. 60965 Div. 3a San., in data 16 dicembre 1955, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte stesse;
Ritenuto che per effetto della rinuncia del dott. Giuseppe Orsini si è resa vacante la condotta consorziale di Cassine;
Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria e che abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Montessoro Agostino è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Cassine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 gennaio 1956

Il prefetto: ADAMI

(445)

PREFETTURA DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 715 del 31 dicembre 1954, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1954;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto prefettizio 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Martusciello dott. Arturo, vice prefetto.

Componenti:

Falaschi dott. Vittorio, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica;
Custo prof. dott. Edilio Luigi, docente universitario presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Roma;
Binotto prof. dott. Alberto, primario chirurgo ed ostetrico dell'Ospedale civile di Feltre;
Collodel Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:

Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Belluno, addì 23 gennaio 1956

Il prefetto: VECCHI

(509)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 5557 del 22 marzo 1955, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per due posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1954;
Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per due posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1954 è così costituita:

Presidente:

Dicuonzo dott. Domenico, vice prefetto vicario.

Componenti:

Pezzinga dott. Giovanni, medico provinciale;
Lami prof. Guido, docente in clinica medica e patologia medica e primario nell'Ospedale civile di La Spezia;
Zacutti dott. Achille, primario di ostetricia e ginecologia nell'Ospedale civile di La Spezia;
Bonomi dott. Quintilio, medico condotto.

Segretario:

Telese dott. Agostino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

La Spezia, addì 28 gennaio 1956

Il prefetto: GORINI

(482)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto i propri decreti in data 17 dicembre 1955, n. 58591, relativi all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Cuneo ed alla nomina del vincitore;
Vista la dichiarazione di rinuncia al posto da parte del vincitore;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Il dott. Dell'Acqua Gian Franco, risultato idoneo al concorso in premessa citato, è nominato ufficiale sanitario del comune di Cuneo.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione del presente decreto, da effettuarsi a cura del sindaco del Comune interessato.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Cuneo, addì 21 gennaio 1956

Il prefetto: TORRISI

(477)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto i propri decreti n. 15452 in data 29 settembre 1955 e n. 17928 in data 9 dicembre 1955, con i quali venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952;

Vista la nota n. 4096 del 2 gennaio 1956, con cui il comune di Casandrino fa presente che il dott. Sparano Angelo ha comunicato a quella Amministrazione che non intende accettare la condotta medica di Casandrino;

Viste le domande dei candidati idonei con l'indicazione in ordine di preferenza, delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Il dott. Saggese Matteo è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per la condotta medica di Casandrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 24 gennaio 1956

Il prefetto: DIANA

(458)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto prefettizio n. 46454 in data 3 gennaio 1953, con il quale veniva bandito il concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria compilata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei per il concorso di cui sopra:

1. Pianese dott. Giuseppe	punti	154,45	su 200
2. Zanatta dott. Giovanni	»	126,825	»
3. Luongo dott. Gigino	»	113,90	»
4. Carbone dott. Cesare	»	107,55	»

Avellino, addì 10 dicembre 1955

Il prefetto: PANDOZY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto di pari data n. 30036, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1952;

Viste le domande dei concorrenti da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle seguenti sedi al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1952, indicati a fianco di ciascuna sede segnata:

1) comune di Avellino: Pianese dott. Giuseppe;

2) consorzio Sant'Angelo dei Lombardi-Guardia Lombardi e Rocca San Felice: Zanatta dott. Giovanni;

3) consorzio Altavila-Capriglia-Grottolella e Montefredane: Luongo dott. Gigino;

4) consorzio Calabritto-Caposele e Senerchia: Carbone dott. Cesare.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 10 dicembre 1955

Il prefetto: PANDOZY

(437)

PREFETTURA DI IMPERIA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Imperia al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.37/8344 del 2 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di medico condotto nella Provincia al 30 novembre 1953;

Considerato che il dott. Antonino Lopes, medico provinciale è stato trasferito al altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonino Lopes è nominato componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1953, il dott. Angelo Trillo, medico provinciale in servizio presso questa sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Imperia, addì 24 gennaio 1956

Il prefetto: CAMERA

(484)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.